

Prime indicazioni operative sull'applicazione del regolamento (UE) 2017/625 e dei relativi regolamenti delegati ed esecutivi

Introduzione

A decorrere dal 14 dicembre 2019 diventano applicabili il regolamento (UE) n. 2017/625 e i regolamenti delegati ed esecutivi che riprendono ed integrano una parte consistente del corpus legislativo esistente abrogando dieci provvedimenti, fra i quali il regolamento (CE) n. 854/2004 e il regolamento (CE) n. 882/2004.

La Commissione ha adottato atti delegati e di esecuzione al fine di integrare il reg.UE 2017/625, stabilendo norme per l'esecuzione dei controlli ufficiali e sulle azioni che devono essere intraprese dalle autorità competenti in seguito a tali controlli ufficiali.

Di seguito si elencano una parte di essi, tutti applicabili a decorrere dal 14 dicembre 2019:

- Regolamento delegato (UE) 2019/624 della Commissione, dell'8 febbraio 2019, recante norme specifiche per l'esecuzione dei controlli ufficiali sulla produzione di carni e per le zone di produzione e di stabulazione dei molluschi bivalvi vivi in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Regolamento delegato (UE) 2019/625 della Commissione, del 4 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni per l'ingresso nell'Unione di partite di determinati animali e merci destinati al consumo umano;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2019/626 della Commissione, del 5 marzo 2019, relativo agli elenchi di paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione europea di determinati animali e merci destinati al consumo umano che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/759 per quanto riguarda tali elenchi;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione, del 15 marzo 2019, che stabilisce modalità pratiche uniformi per l'esecuzione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione per quanto riguarda i controlli ufficiali;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2019/628 della Commissione, dell'8 aprile 2019, relativo a modelli di certificati ufficiali per determinati animali e merci che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 e il regolamento di esecuzione (UE) 2016/759 per quanto riguarda tali modelli di certificati;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2019/723 della Commissione, del 2 maggio 2019, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il modello standard di formulario da utilizzare nelle relazioni annuali presentate dagli Stati membri.

A livello Nazionale, con Legge 4 ottobre 2019, n.117 "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018 (19G00123)" (GU Serie Generale n.245 del 18-10-2019), entrata in vigore il 02/11/2019, con gli articoli 11 e 12, è stato definito il quadro legislativo secondo il quale il Governo dovrà, entro 12 mesi dall'entrata in vigore,

emanare provvedimenti per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del reg.UE 2017/625, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante, sulle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante nonché sui prodotti fitosanitari.

Nelle more dell'emanazione delle nuove indicazioni da parte del Governo, si propone una breve sintesi dei principali cambiamenti e delle misure direttamente applicabili da parte delle autorità competenti locali.

Definizione delle autorità competenti e mandato a svolgere i controlli ufficiali

La sopracitata Legge 117/2019, all'art.12, punto 3, paragrafo b, in linea con quanto attualmente previsto dal D.Lgs 193/2007, stabilisce di individuare il Ministero della Salute, le Regioni, le Province Autonome di Trento e di Bolzano e le Aziende Sanitarie Locali, nell'ambito di rispettiva competenza, quali autorità competenti ai sensi dell'art. 4 del reg.UE 2017/625, deputate a organizzare o effettuare i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali nei settori di cui all'art.1, paragrafo 2, lettera a), anche con riferimento agli alimenti geneticamente modificati, lettera c), anche con riferimento ai mangimi geneticamente modificati, lettere d), e), f) e h), del medesimo regolamento, garantendo un coordinamento efficiente ed efficace delle menzionate autorità competenti.

Alla luce di quanto sopra si ritiene pertanto di poter affermare che, nelle more dell'emanazione dei provvedimenti governativi, sulla base della Legge 117/2019 **resta confermato il mandato a svolgere le attività di controllo ufficiale da parte delle autorità competenti locali nei settori già previsti dal reg.CE 882/2004.**

La tabella riassuntiva di tutte le competenze previste dalla Legge 117/2019 è riportata nell'allegato 1.

2

Adeguamenti nelle modalità di svolgimento dei controlli ufficiali

Controlli ufficiali

In linea con il reg.CE 882/2004, anche il reg.UE 2017/625 non prevede titoli di studio specifici per l'effettuazione dei controlli ufficiali, ad eccezione della figura del Veterinario Ufficiale per le attività di ispezione presso i macelli (ante e *post mortem*) e i laboratori di sezionamento (attività svolta direttamente, supervisione, sotto la responsabilità). In tutti gli altri casi vengono richiesti requisiti di qualificazione basati su percorsi formativi e valutazioni mediante prove (art.5 del reg.UE 2017/625).

All'art.9 del reg.UE 2017/625 è confermato che i controlli ufficiali sono eseguiti senza preavviso, tranne nel caso in cui tale preavviso è necessario e debitamente giustificato per l'esecuzione del controllo ufficiale.

È altresì confermata l'attenzione sull'impatto dei controlli ufficiali che è previsto siano effettuati, per quanto possibile, in modo da mantenere al minimo necessario gli oneri amministrativi e le limitazioni delle attività operative per gli operatori, ma senza che ciò influisca negativamente sull'efficacia del controllo.

L'art.13 del reg.UE 2017/625, che riguarda gli obblighi inerenti la documentazione scritta dei controlli ufficiali, sostituisce, anche in questo caso senza modifiche significative, la precedente relazione di cui all'art.9 del reg.CE 882/2004.

Ispezione delle carni

Mentre **per buona parte delle opportunità di delega dei compiti di controllo ufficiale ad altre figure** (assistenti ufficiali/personale designato dalle autorità competenti - sotto la supervisione del veterinario ufficiale/sotto la responsabilità del veterinario ufficiale) **occorrerà attendere gli indirizzi normativi nazionali**, si riportano di seguito alcune indicazioni direttamente applicabili:

Ispezione ante mortem

Viene introdotta la possibilità, esclusivamente da parte del Veterinario Ufficiale, di **effettuare la ispezione ante mortem presso gli allevamenti di provenienza per tutte le specie** (precedentemente era prevista esclusivamente per avicoli e lagomorfi). Si tratta di una prassi che, in presenza della figura dell'assistente ufficiale (non in Italia) riduce l'impegno del Veterinario ufficiale per le verifiche sugli animali all'arrivo al macello. Il reg.UE 2019/628, allegato IV e V, riportano i fac-simili dei certificati da utilizzare sia per l'*ante mortem* in allevamento che per la macellazione speciale d'urgenza (MSU).

In alcune Regioni, in passato, si sono previste delle prassi per le quali è accettata l'ispezione *ante mortem* in allevamento per MSU da parte di Veterinari Libero Professionisti. Tale fattispecie risulta in contrasto con il dettato dell'art.3, comma 3, che prevede espressamente che **per gli animali sottoposti a macellazione d'urgenza**, come menzionato all'allegato III, sezione I, capitolo VI, del reg.CE n. 853/2004, così come per gli altri casi riportati nel medesimo comma, **l'ispezione ante mortem debba essere effettuata esclusivamente da un Veterinario Ufficiale**.

Ogni designazione di un veterinario ufficiale, ai sensi dell'art. 5, par. 2 del reg.UE 2017/625, avviene in forma scritta e definisce i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali e compiti correlati per cui la designazione è stata effettuata. I requisiti stabiliti dal regolamento, che devono essere soddisfatti da parte del personale delle autorità competenti, incluso il requisito relativo all'assenza di conflitto di interessi, si applicano a tutti i veterinari ufficiali.

L'incarico di Veterinario Ufficiale può quindi essere attribuito ad un Veterinario libero professionista mediante provvedimento formale da parte dell'Autorità competente, previa una prova (allegato II, capitolo I reg.UE 2019/624) per verificare la sussistenza dei requisiti previsti dall'art.13 del reg.UE 2019/624.

Ispezione post mortem

Anche per l'ispezione *post mortem* in alcuni stabilimenti industriali di macellazione nazionali vengono utilizzate, a supporto del Veterinario ufficiale, figure corrispondenti alla definizione di "personale designato dalle autorità competenti" (allegato II, capitolo III, del reg.UE 2019/624). Per tale personale, così come per gli assistenti ufficiali, gli Stati membri dovrebbero attenersi, per la definizione dei percorsi di formazione e delle prove, alle indicazioni del regolamento, comunicando alla Commissione eventuali deroghe in modo da assicurare il reciproco riconoscimento delle figure tra i diversi Paesi.

Per quanto riguarda le attività da svolgere durante l'ispezione post mortem le modifiche sono limitate. Per una analisi delle indicazioni operative si rimanda alla consultazione della tabella riassuntiva predisposta dal CeIRSA.

Le ispezioni post mortem sono effettuate dal veterinario ufficiale in caso di MSU e negli altri casi indicati nell'art. 8, reg.UE 2019/624.

Obblighi generali delle autorità competenti per quanto concerne la verifica dell'attuazione - azioni in caso di accertata non conformità - sanzioni

In attesa della revisione della normativa nazionale, alla luce della sovrapposibilità tra l'art.138 del reg.UE 2017/625 e l'art.54 del reg.CE 882/2004, e della conferma del ruolo delle ACL previsto dalla Legge 117/2019, **si ritiene sia utilizzabile la procedura oggi in uso per le azioni in caso di accertata non conformità, citando i nuovi riferimenti.**

Anche **per quanto riguarda le sanzioni** (dal 14 dicembre 2019 l'art.139 del reg.UE 2017/625 sostituisce il precedente art. 55 del reg.CE 882/2004), tenuto conto che risultano immutati i regg.CE 852/2004, 853/2004 e 2073/2005 ss.mm.ii., la cui violazione è alla base degli illeciti sanzionati, **si ritiene applicabile quanto previsto dal D.Lgs 193/2007.**

Allegato 1 - TABELLA RIASSUNTIVA AMBITI DI COMPETENZA AUTORITÀ COMPETENTI PER I CONTROLLI UFFICIALI SULLA BASE DELLA LEGGE 117/2019

Letture congiunte degli articoli 11 e 12 della Legge 117/2019, rispetto ai settori di controllo individuati dall'art.4 del reg.UE 2017/625, e **ambiti di competenza** a livello nazionale

Settori di controllo articolo 1, paragrafo 2 del reg.UE 2017/625	Ministero della Salute/Regioni/ASL	Autorità competenti individuate dal Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo
a) gli alimenti e la sicurezza alimentare, l'integrità e la salubrità, in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione di alimenti, comprese le norme volte a garantire pratiche commerciali leali e a tutelare gli interessi e l'informazione dei consumatori, la fabbricazione e l'uso di materiali e oggetti destinati a venire a contatto con alimenti;	Competenza anche per gli alimenti geneticamente modificati.	Competenza per i profili privi di impatto sulla sicurezza degli alimenti e dei mangimi, ma che possono incidere sulla correttezza e trasparenza delle transazioni commerciali. Competenza per gli aspetti relativi ai controlli effettuati a norma dell'art.89 del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, e alle pratiche fraudolente o ingannevoli relative alle norme di commercializzazione di cui agli articoli da 73 a 91 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 (non previsti dal regolamento 2017/625).
b) l'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati (OGM) a fini di produzione di alimenti e mangimi;		Competenza esclusiva.
c) i mangimi e la sicurezza dei mangimi in qualsiasi fase della produzione, della trasformazione, della distribuzione e dell'uso di mangimi, comprese le norme volte a garantire pratiche commerciali leali e a tutelare la salute, gli interessi e l'informazione dei consumatori;	Competenza estesa a mangimi geneticamente modificati.	Competenza per i profili privi di impatto sulla sicurezza degli alimenti e dei mangimi ma che possono incidere sulla correttezza e trasparenza delle transazioni commerciali.
d) le prescrizioni in materia di sanità animale;	Competenza esclusiva.	
e) la prevenzione e la riduzione al minimo dei rischi sanitari per l'uomo e per gli animali derivanti da sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati;	Competenza esclusiva	
f) Le prescrizioni in materia di benessere degli animali;	Competenza esclusiva	

Settori di controllo articolo 1, paragrafo 2 del reg.UE 2017/625	Ministero della Salute/Regioni/ASL	Autorità competenti individuate dal Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo
g) le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante;		Competenza esclusiva. Competenza per gli aspetti relativi ai controlli effettuati a norma dell'art.89 del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, e alle pratiche fraudolente o ingannevoli relative alle norme di commercializzazione di cui agli articoli da 73 a 91 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 (non previsti dal regolamento 2017/625).
h) le prescrizioni per l'immissione in commercio e l'uso di prodotti fitosanitari e l'utilizzo sostenibile dei pesticidi, ad eccezione dell'attrezzatura per l'applicazione di pesticidi;	Competenza esclusiva	
i) la produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici;		Competenza esclusiva. Competenza per gli aspetti relativi ai controlli effettuati a norma dell'art.89 del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, e alle pratiche fraudolente o ingannevoli relative alle norme di commercializzazione di cui agli articoli da 73 a 91 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 (non previsti dal regolamento 2017/625)..
j) l'uso e l'etichettatura delle denominazioni di origine protette, delle indicazioni geografiche protette e delle specialità tradizionali garantite;		Competenza esclusiva. Competenza per gli aspetti relativi ai controlli effettuati a norma dell'art.89 del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, e alle pratiche fraudolente o ingannevoli relative alle norme di commercializzazione di cui agli articoli da 73 a 91 del regolamento (UE) n.1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 (non previsti dal regolamento 2017/625).

